

SENTENZE FAVOREVOLI RILEVANZA COMMISSIONE/PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA

AI FINI CALCOLO TAEG PER VAGLIO USURARIO E CONFRONTO CON TSU:

Più risalenti:

Tribunale di Udine, sez. II, 26 settembre 2014;
Tribunale di Pescara, ordinanza del 28 novembre 2014;
Tribunale di Bari, ordinanza del 1 dicembre 2014;
Tribunale di Bari, ordinanza del 19 ottobre 2015;
Tribunale di Bari, ordinanza del 27 novembre 2015;
Corte di Appello di Venezia, 18 febbraio 2013;
Tribunale di Padova, ordinanza del 13 maggio 2014;
Tribunale di Udine del 26 settembre 2014;
Tribunale di Rimini, ordinanza del 27 aprile 2015;
Tribunale di Padova, sez. I Civ., 30 giugno 2015 n. 1999;
Tribunale di Rovereto, 30 giugno 2015 n.178;
Tribunale di Torino, ordinanza del 20 giugno 2015;
Tribunale Siena, 21 novembre 2017 n. 1167, est. Alessandra Verzillo

Più recenti:

- **Tribunale di Teramo, ordinanza del 21.2.2019:**

“Per uniforme insegnamento della S.C., ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c., e della L. n.24 del 2001 di conversione del D.L. n.394/2000, si intendono usurari gli interessi, commissioni, le spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento, con la conseguenza che ogni verifica del superamento o meno del limite legale va effettuata ex ante sulla base di quanto pattuito al momento della stipulazione del contratto.

Il costo promesso per l'estinzione anticipata va computato nel riscontro dell'usurarietà essendo un onere connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare; la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto; trattandosi di promessa da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo unitario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi (cfr. ordinanza Tribunale di Chieti del 13/06/2018 e sentenza n. 85 del 31/01/2019, Tribunale di Catanzaro ordinanza del 19/06/2018).

Pur non disconoscendosi le differenti caratteristiche giuridiche ed odontologiche ravvisabili tra interessi corrispettivi, interessi moratori, commissione per anticipata estinzione, “costi fissi” legati all'erogazione del credito, penali, ecc. non può che giungersi alla conclusione che, in ogni caso, si rientra sempre nell'alveo degli oneri connessi alla erogazione del credito ovvero nell'alveo di somme pattuite a titolo di “interessi o altri vantaggi” ex art.644 c.p. (cfr. Tribunale di Ascoli Piceno sentenza n. 37 del 24/01/2019): pertanto il costo promesso per l'estinzione anticipata, eventuale ma potenzialmente verificabile, risponde ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura in quanto è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare.

Non appare condivisibile la tesi per la quale il costo per l'anticipata estinzione vada preso in considerazione ai fini del calcolo del TEG solo se effettivamente corrisposto, altrimenti sarebbe valorizzato solo il “dare” e completamente pretermesso il “promettere” (cfr. Tribunale di Fermo sentenza n. 172 del 1/03/2018), poiché l'usura è un reato di pericolo con la conseguenza che, ai fini civilistici, per il vaglio della stessa deve tenersi conto anche di quegli oneri che rappresentino solo

un costo eventuale del credito che possono venire in rilievo in uno scenario non fisiologico dello svolgimento del rapporto; inoltre al momento della conclusione del contratto, non è possibile conoscere preventivamente l'andamento del rapporto, cosicché punire la pattuizione di interessi corrispettivi usurari ed esonerare dal vaglio dell'usurarietà altri costi sempre connessi all'erogazione del credito si palesa quale operazione arbitraria non conforme alla finalità della legge antiusura, ben potendo altrimenti le banche aggirare la normativa mediante previsione di interessi corrispettivi sotto soglia per poi costringere il cliente ad accettare pattuizioni con previsioni di remunerazione ben al di sopra del tasso soglia.

Come chiarito dalle S.U. , 19 ottobre 2017, n.24675, Est. De Chiara, *“una sanzione (che implica il divieto) è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.- pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n.108/96. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cp”* , con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda il contratto in usura solo perché promesso, la conseguenza sanzionatoria ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. è la non debenza non del singolo interesse nominale, ma di tutto ciò che rientra nel perimetro del TAEG secondo la nozione lata di interesse descritta dall'art. 644 c.p. (in tal senso anche Collegio di Coordinamento dell'ABF del 16/05/2018 e Tribunale di Campobasso sentenza n.795 del 29/11/2018), spettando al mutuante, in caso di accertata promessa usuraria, solo il capitale erogato.

Come chiarito da Cass. Civ. Sez. III, 30 ottobre 2018, n.27442, l'usurarietà degli interessi moratori deve essere accertata in base al saggio rilevato ai sensi dell'art.2 Legge n.108/1996 (tasso soglia calcolato con riferimento al tipo di contratto) e non in base ad un “fantomatico tasso” talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia”.

▪ **Tribunale di Firenze, ordinanza del 21 febbraio 2018**

“Con riferimento al rapporto di locazione finanziaria oggetto di causa, attraverso la usuale formula indicata nelle “Istruzioni” della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, accerti il CTU se il TEG espresso dalle modifiche al piano di rimborso originario, prodotte dall'applicazione della risoluzione anticipata o della decadenza dal beneficio del termine, così come regolate agli artt. 13 e 14 delle Condizioni Generali, includendovi gli importi dovuti a titolo di indennizzo ivi previsto, risulti debordante il Tasso Soglia Usura vigente all'epoca della stipula del contratto, nell'ipotesi di risoluzione anticipata in una qualsiasi data all'interno dell'intervallo di tempo tra la data di decorrenza dei canoni (01.08.2010) e il 01.01.2014, considerando nel TEG tutti i costi connessi all'operazione del finanziamento concesso con il contratto di locazione finanziaria, compreso l'indennizzo o la penale prevista in caso di risoluzione anticipata, escluse solo imposte e tasse”.

▪ **Tribunale di Fermo, 1 marzo 2018 n. 172, est. M. Diodato**

▪ **Tribunale di Pavia, sentenza n. 77 del 15 gennaio 2019, Giudice Fabrizio Carletti**

“Il superamento del tasso soglia si determina [...] a seguito del calcolo della commissione di estinzione anticipata. Essa si qualifica in diritto come multa penitenziale (art. 1373 co. 3 c.c.), se è il corrispettivo pattuito per la facoltà di recesso dal contratto, per l'intero capitale o per una parte, o come penale per inadempimento, subordinata al verificarsi delle condizioni (risoluzione) che consentono alla banca di chiedere l'immediato rimborso del credito. In entrambi i casi, funzione della commissione è di ristorare forfettariamente la Banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto della anticipata chiusura del piano di rimborso. La penale di estinzione anticipata è costo

inerente alla erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di credito, stimolandone il regolare adempimento e costituendo un succedaneo delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto della anticipata estinzione. Ora, benché l'art. 644 c.p. e l'articolo unico della legge interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguono tra costi effettivi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale occorre stabilire quali di essi concorrono alla formazione del TEG, se soltanto i costi effettivi ossia già sostenuti o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto, in quanto esprimono un certo peso economico e finanziario capace di superare il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi e concorrono alla determinazione ex ante del TEG contrattuale, oppure anche quelli puramente eventuali che non esprimono un peso economico e finanziario e non sono in grado di superare quel limite.”

“[...] ad avviso di questo giudice, la commissione di estinzione anticipata [...] è da inserire fra le voci che concorrono alla formazione del TEG. Ne è a dirsi che perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente e che gli oneri eventuali concorrono alla verifica del TEG se è nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili. Sotto questo profilo, neppure gli interessi di mora, in una valutazione ex ante del contratto, dovrebbero essere considerati. È preferibile, pertanto, utilizzare un diverso criterio della pattuizione ritenuto prevalente rispetto a quello dell'effettiva applicazione di interessi o spese, e sotto questo aspetto si ritiene sussistere superamento del tasso soglia. Né è possibile, considerando il solo parametro della pattuizione, distinguere a seconda del momento in cui potrebbe verificarsi il superamento del tasso soglia. Esso, nel momento in cui è pattuito, a prescindere dal momento in cui è individuabile nella dinamica del contratto, produce gli effetti di cui all'articolo 644 cp. Pertanto, il tasso di mora indicato in contratto maggiorato della penale per estinzione anticipata eccede il tasso soglia con conseguente nullità parziale del contratto di mutuo.

Ai sensi dell'art. 1815 c.c. quindi non sono dovuti interessi.”

▪ **Tribunale di Massa, 7 novembre 2018, Dott. Domenico Provenzano**

“La pattuizione degli interessi al momento della stipulazione si riferisce tanto a quelli corrispettivi quanto a quelli moratori, essendo volontà del Legislatore quella di prendere in considerazione, agli effetti della disciplina in esame, ogni tipo di interessi, a prescindere dalla loro funzione, costituendo anche la pattuizione o la promessa di interessi usurari per il caso della mora del debitore uno strumento di abuso della posizione del creditore mutuante e di sfruttamento della difficoltà economica del primo.

In tale contesto, la ricostruzione della fattispecie criminosa come reato istantaneo, nel senso che si consuma al momento della pattuizione degli interessi (non a quello della scadenza della relativa obbligazione o del suo pagamento), in conformità alla succitata norma di interpretazione autentica (L. 24/2001), conferma ulteriormente che gli interessi moratori, per quanto eventuali (la relativa obbligazione sorge infatti solo in caso di inadempimento), sono comunque convenuti ab origine, così come quelli corrispettivi (essendo la ratio della norma integrata quindi per gli uni come per gli altri).

La verifica del superamento del tasso soglia va quindi compiuta, per espressa voluntas legis, non già tenendo conto del tasso nominale applicato al rapporto, bensì del tasso effettivo globale, che comprende una serie, un aggregato di costi del finanziamento comunque collegati all'erogazione del credito, non assumendo pertanto a tal fine rilievo la mera remunerazione (nominale) del prestito (consistente negli interessi corrispettivi) ed essendo conseguentemente irrilevante il nomen juris delle varie voci di costo da prendere in considerazione; tanto che l'art. 644, al comma 1, nel descrivere la condotta tipica dell'ipotesi criminosa, fa espresso riferimento al farsi “dare o promettere”, “per sé o per altri”, “interessi o altri vantaggi usurari”, “sotto qualsiasi forma” ed “in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”; valorizzando al comma 4, ai fini della relativa verifica, ogni voce che contribuisca a determinare il costo complessivo effettivo del finanziamento e che va quindi presa in considerazione allo scopo di raffrontare il tasso soglia con il

T.E.G. della singola operazione creditizia (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).

In altri termini, per espressa voluntas legis, il paradigma del controllo antiusura è costituito da un aggregato di diverse componenti (nel loro complesso integrante il costo del finanziamento), aggregato nell’ambito del quale gli interessi (corrispettivi o moratori che siano), intesi nel tradizionale senso civilistico del termine, costituiscono soltanto uno dei vari elementi.

Ricollegare l’illecito usurario alla dazione o alla promessa di “interessi o altri vantaggi” “in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità” varrebbe - almeno apparentemente - a circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione dei soli interessi corrispettivi, ma tale rilievo trascura di considerare la dirimente (ed ineludibile) portata esegetica del già citato art. 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001), in virtù dell’espresso riferimento ivi contenuto agli interessi “convenuti a qualunque titolo”; dovendosi quindi considerare che è proprio il riferimento agli “altri vantaggi” usurari presente nell’art. 644 c.p. che consente ragionevolmente di ricondurre all’ambito applicativo della stessa disposizione anche gli interessi moratori, avendo essi la funzione di ristoro predeterminato e forfettario del danno da ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria ed essendo sicuramente destinati, in quanto tali, ad incidere sull’onerosità del prestito. In buona sostanza, un’interpretazione dell’inciso “in corrispettivo” di tipo logico sistematico consente di riconnettere tale espressione alla pattuizione tanto degli interessi quanto degli altri vantaggi, laddove si intenda la corrispettività non già quale mero attributo descrittivo degli interessi, bensì, in conformità al tenore logico-testuale del citato art. 644 c.p., come connotato afferente alla funzione degli stessi interessi o vantaggi nell’ambito della complessiva portata causale del rapporto contrattuale: l’inciso “in corrispettivo” ha, infatti, come punto di riferimento, nella struttura della fattispecie criminosa, la descrizione della condotta tipica del “farsi dare o promettere”, sicché la corrispettività degli interessi, così come degli altri vantaggi, va valutata in rapporto al profilo causale della loro pattuizione ed in relazione a tutti i possibili scenari (fisiologici o patologici che siano) configurabili nell’evoluzione del rapporto medesimo in fase esecutiva.

Ne deriva che anche la previsione di interessi moratori (così come quella di una clausola penale), pur avendo l’intrinseca finalità di forfettaria ed anticipata liquidazione del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione pecuniaria, assume di fatto, nell’ottica del creditore, una finalità di corrispettivo della concessione del credito. Ciò in quanto il creditore si cautela (attraverso la convenzionale stipulazione di un tasso moratorio più elevato di quello legale) contro i possibili effetti pregiudizievoli dell’inadempimento o dell’adempimento tardivo dell’obbligazione restitutoria del mutuatario; e tale previsione negoziale ben può assumere, nella complessiva economia concreta del contratto, un rilievo connesso al livello di rischio-inadempimento esplicitato già in fase di predisposizione dell’accordo contrattuale in relazione allo specifico contraente-debitore o alla categoria cui questi appartiene.

Pertanto, il riferimento contenuto nell’art. 644 c.p. al “corrispettivo” – alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica della disposizione, aderente alle esigenze di tutela sottese ed alla ratio della disciplina protettiva in esame - non significa affatto che solo gli interessi corrispettivi possono dare luogo al reato di usura. Il reato è infatti integrato qualora vi sia una “corrispettività” (id est, in termini contrattuali, un sinallagma causale) tra una dazione di denaro ed un vincolo giuridico (consistente anche solo in una promessa), che possa consentire al mutuante di ottenere vantaggi (tra i quali anche interessi) sproporzionati rispetto al valore del denaro; ciò che rende evidente che la nozione di “corrispettività”, nella portata precettiva della stessa disposizione, non attiene alla natura degli interessi o della utilità de quibus, bensì alla riferibilità degli interessi medesimi alla sfera giuridica della parte cui essi sono destinati ed alla correlazione degli stessi alla concessione del finanziamento (essendo essi, in tal guisa, pur sempre “correlati all’erogazione del credito”, ai fini della verifica antiusura di cui all’art. 644 comma 4 c.p.).”

Orientamento che ritiene rilevanti ai fini del calcolo del TAEG la commissione per estinzione anticipata per volontà del mutuatario/utilizzatore e la penale per estinzione per inadempimento, prevedendo tuttavia non l'applicazione dell'art. 1815, c. 2, c.c., ma l'applicazione sostitutiva degli interessi al saggio legale, si ricorda:

▪ **Tribunale di Modena, Sentenza n. 352/2019 del 13 Marzo 2019, Dott.ssa Ester Russo**

“il tasso di interesse da confrontarsi con il tasso soglia usura, così come determinato a seguito della novella legislativa, è da intendersi come “costo complessivo del credito al netto delle imposte e tasse”, nel quale gli interessi rilevano in virtù del flusso finanziario che generano, congiuntamente a tutte le altre voci di costo del finanziamento, eccezion fatta per le imposte e tasse, posto che tali ultime voci sono di esclusiva pertinenza dello Stato”.

A sostegno di tale assunto, il Giudicante richiama, seppur in via generale, la condivisibile giurisprudenza sia di legittimità sia di merito le quali, oltre ad identificare il reato di usura quale reato istantaneo ad effetti permanenti, sanciscono che “quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse, moratorio, corrispettivo o compensativo, il momento a cui riferirsi per verificare la ricorrenza dell'usura sia sotto il profilo penale che civile, è quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando il pagamento degli interessi, posto che il mancato verificarsi delle fattispecie previste in contratto solo in via eventuale, non elide il carattere di usurarietà, che di contro si acquisisce definitivamente all'atto della pattuizione”.

“Se”, infatti, “il Taeg va inteso nel suo carattere omnicomprensivo ma unitario a rappresentare il parametro da confrontare con il tasso soglia per verificare la ricorrenza dell'usura, anche la conseguente non debenza degli interessi prevista dal comma 2 dell'art. 1815 c.c. deve essere riferita alla più ampia accezione del termine “interessi” ed estesa senza distinzione a tutte le tipologie di costi ed interessi legati collegati alla erogazione del credito”.

ai fini della verifica della illiceità della pattuizione sul tasso convenuto nel contratto di mutuo, deve considerarsi non solo il tasso di interesse convenuto, bensì tutti gli altri costi previsti in contratto, sia certi, come le spese di istruttoria, che eventuali, quali gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, posto che all'atto della pattuizione del contratto bancario il mutuatario si è obbligato con una promessa usuraria e ciò costituisce condizione necessaria e sufficiente per beneficiare della tutela normativa antiusura”.

Richiamata la normativa e la giurisprudenza di legittimità da applicarsi alla fattispecie della pattuizione usuraria, la Dott.ssa Russo, tornando al caso di specie, e riportando gli esiti dell'analisi peritale prodotta da parte attrice dai quali si evince come il tasso in caso di estinzione anticipata sia superiore al tasso soglia usura al momento della stipula del contratto, fa richiamo, tuttavia, alla recente ordinanza n. 27442/2018 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, nella quale, come ben noto, viene affermato, seppur come mero obiter dictum o “riflessione del Collegio” che, “nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. agli interessi moratori usurari, non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi”.

Sulla base di detto richiamo, in un breve passaggio, la dott.ssa Russo, realizzando una sorta di sintesi dei principi di diritto accennati e alle pronunce giurisprudenziali di legittimità riportate, così conclude la parte motiva del provvedimento:

“Considerato poi che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa è ragionevole ritenere che, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari e della conseguente nullità della relativa clausola, vadano attribuiti al mutuante, secondo le norme generali, gli interessi al saldo legale”.

“Tale condivisibile impostazione, assunta con riferimento al caso di contratto di mutuo che preveda un tasso usurario per gli interessi moratori, cui conseguirebbe come sanzione non la gratuità del mutuo, bensì l'applicazione degli interessi legali al caso di mora, a fortiori dovrà essere ritenuta congrua con riferimento alla previsione di costi usurari per la commissione di estinzione anticipata”.

E difatti la stessa non rientra nella previsione dell'art. 1815 c.c. che si riferisce agli interessi usurari, laddove la commissione di estinzione anticipata, al pari della commissione di massimo scoperto,

costituisce costo che va calcolato per la verifica del superamento del tasso soglia dell'usura e non piuttosto interesse.

Di talchè, il contratto di mutuo [...] non dovrà considerarsi gratuito, bensì dovranno essere allo stesso applicati gli interessi legali e non piuttosto gli interessi convenzionali pattuiti dalle parti”.

Orientamento che ritiene commissioni e penali soggette alla disciplina generale dettata dagli artt. 1382-1386 c.c. e non alla disciplina antiusura.

Corte d'Appello di Venezia del 20 maggio 2019¹, emessa proprio in tema di leasing.

- **Corte d'Appello di Venezia, Sentenza del 20 maggio 2019, Presidente Dott. Guido Santoro, Consigliere relatore Dott. Alessandro Rizzieri**

“[...]La risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore comporta che il bene, la cui proprietà rimane a scopo di garanzia in capo alla società concedente, dovrà essere alienato. E' perciò configurabile un danno (costi connessi alla conservazione del bene, al pagamento delle imposte, ecc.; costi connessi all'alienazione del bene a terzi) ulteriore e diverso rispetto al ritardo nella restituzione del capitale finanziato e alla perdita dei relativi interessi. Per questa ragione la penale, evidentemente ragguagliata anche a tali differenti pregiudizi, non è equiparabile agli interessi di mora, che rappresentano il risarcimento del più limitato danno da ritardo nel pagamento del debito pecuniario. La penale, quale risarcimento del danno il cui ammontare è predeterminato dalle parti, non rientra nella fattispecie dell'art. 644 c.p., poiché non è pattuita in “corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”, non potendosi confondere il “risarcimento” per l'inadempimento contrattuale con il “corrispettivo” di una prestazione di denaro. Al contempo, l'art. 1815, 2° co., c.c., prevedendo una sanzione privata, è norma di carattere eccezionale e, in quanto tale, richiedere un'interpretazione restrittiva. Deve perciò escludersi che possa trovare applicazione con riferimento alla clausola penale. Il rimedio che il legislatore prevede per una penale eccessiva è quello specifico contemplato dall'art. 1384 c.c. e non quello del 2° co. dell'art. 1815 c.c.”

Sul punto la Corte richiama Cass. Civ., sentenza 25 ottobre 2012, n. 5683 che esclude la penale dal computo degli interessi e oneri da sottoporre al vaglio usurario, poiché “la “clausola penale” per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) non può essere considerata come parte di quel “corrispettivo” che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è l' inadempimento”.

“[...] L'ipotesica nullità della clausola penale non comporterebbe anche la nullità delle clausole rimanenti del contratto di leasing ed in particolare della pattuizione degli interessi corrispettivi sul capitale finanziato.

¹ **Concordi: Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sent., 11/07/2019:**

“Né è dato comprendere su quali basi potrebbe dichiararsi la natura usuraria del contratto o delle sue clausole (come pretende l'appellante), non potendo la clausola penale essere considerata, per sua funzione, come parte di quel corrispettivo che, previsto dall'art. 644 c.p., può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola in questione si pone come derivante da un inadempimento, e pertanto estranea rispetto al sinallagma pattuito, svolgendo una funzione sanzionatoria e risarcitoria (e non anche corrispettiva o retributiva) ed essendo soggetta, in quanto tale, al diverso regime giuridico previsto dall'art. 1384 c.c.”

Tribunale Bolzano, Sez. I, Sent., 03/05/2019.

Tribunale di Cagliari, sent. 28 novembre 2016 n. 3359 “la penale in esame non trova la sua ragione giustificatrice, né dal punto di vista economico né dal punto di vista giuridico, nell'utilizzo del credito, quanto, al contrario, nel rimborso anticipato del credito ricevuto. Essa dunque non appartiene al novero dei costi che il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire ed utilizzare il credito, ma un costo solo eventuale per esercitare la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale”.

La giurisprudenza prevalente riconosce che la nullità della clausola sugli interessi moratori non comporta la nullità anche della clausola sugli interessi corrispettivi (v. motivazione di Cass. Civ., ord. 30.10.2018, n. 27442). [...] La pattuizione di interessi e la pattuizione di una penale per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento sono clausole funzionalmente distinte e dunque la sorte dell'una non incide su quella dell'altra".

Sentenza che ritiene corretto che la *lex specialis* sull'usura deroghi alla *lex generalis* (quindi gli artt. 1382 e ss.): Tribunale di Roma, Ord. 27 febbraio 2015, est. Dott. Giuseppe Cricenti.